

— Art. 22. L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello avrà luogo per concorso di esami.

« Saranno chiamati a siffatto esame i guardia-marina di prima classe che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'articolo 13 della presente legge.

« I sottotenenti di vascello ausiliari in attività di servizio, i quali avranno soddisfatto alle condizioni prescritte dal secondo alinea dell'articolo medesimo, saranno ammessi a concorrervi per conseguire l'effettività di tale grado. »

CAVOUR G. Nel seno della Commissione fu fatta un'osservazione in favore delle guardie-marine di prima classe. Sebbene quest'avvertenza abbia già dato luogo ad alcuni schiarimenti somministrati dal Ministero alla Commissione stessa, credo sia bene che vi siano anche maggiori spiegazioni date pubblicamente dalla bocca dello stesso ministro, perchè così le parole proferite in questo recinto acquistano maggiore importanza e vincolano più efficacemente il futuro.

La mia osservazione cade sulla prima parte dell'articolo. La Commissione approva che i guardia-marina, i quali sono al principio della loro carriera, per arrivare al grado superiore, che corrisponde a quello di tenente nell'esercito di terra, debbano subire un esame di concorso, al quale si presentino tutti i giovani dello stesso corso, cosicchè quelli che avranno maggiori studi passino i primi ed acquistino così l'anzianità sopra i loro compagni meno istruiti. Ma, se non vi sono altri esami se non se esami di concorso, si andrà incontro ad un altro inconveniente.

Bisogna infatti distinguere un esame d'idoneità da un esame di concorso. Che i guardia-marina non possano passare al grado di sottotenente di vascello senza aver subito l'esame d'idoneità, questo è naturale; ma che non debbano mai passare se non per concorso, ciò può arrecare a taluni un grande sconcio.

Supponiamo un giovane fornito di tutte le qualità di buon militare, onoratezza e coraggio, e che abbia un'istruzione sufficiente per l'idoneità; ma supponiamo ancora che gli accada, parecchi anni di seguito, di essere vinto al concorso da altri allievi meno anziani, ma che hanno un po' più di dottrina di lui. Per il primo, secondo e terzo anno si compatisce e si dice: è un giovane che non ha studiato abbastanza; però egli studierà meglio in seguito. Ma, se egli è poi vinto nei concorsi per quattro o cinque anni di seguito, e, se si vede poi comandato da giovani che erano ancora allievi della scuola, mentre egli aveva già le spalline, la sua posizione nel corpo della marina non sarebbe più accettabile.

Per conseguenza converrebbe spiegare questa parola *concorso* in guisa che questi concorsi servissero a fissare l'anzianità fra gli allievi dello stesso corso, senza rompere, direi così, il collo a giovani idonei e distinti, che però non hanno quel talento superiore da vincere il concorso.

Ecco le osservazioni che io credetti necessarie. A tale uopo si può provvedere con disposizioni regolamentarie, secondo il voto stato espresso nella Commissione.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. La questione sollevata dal deputato Cavour mi fa credere che il Congresso della marina, alla cui redazione io ho aderito, non abbia neppure supposto che uno, per passare da guardia-marina, che vuol dire sottotenente, a sottotenente di vascello, che vuol dire tenente, possa trovarsi in concorso con individui di altri corsi.

Si tratta di stabilire l'anzianità fra individui di uno stesso corso, come si pratica nell'artiglieria e nel genio; però, ad ogni buon fine, la cosa può spiegarsi meglio nel regolamento.

CAVOUR G. Ringrazio il signor ministro di queste spiegazioni date in pubblico, le quali faranno cessare alcune inquietudini che si erano manifestate riguardo allo stato dei guardia-marina.

E dirò anzi a questo proposito che fu mandata alla Commissione una memoria, nella quale alcuni guardia-marina domandavano miglioramenti di stipendi; ma la vostra Commissione non ha creduto di poter occuparsene, giacchè questa è questione di bilancio e non di legge di avanzamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 22.

(La Camera approva.)

« Art. 23. I luogotenenti di vascello saranno nominati fra i sottotenenti di vascello.

« In tempo di pace due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

« In tempo di guerra, metà per anzianità e metà a scelta.

« I piloti di prima classe potranno concorrere per la nomina al grado di luogotenente di vascello sul numero di quelli promossi a scelta. »

(La Camera approva.)

« Art. 24. I capitani di corvetta saranno nominati fra i luogotenenti di vascello di prima classe, metà per anzianità e metà a scelta in tempo di pace; tutti a scelta in tempo di guerra. »

DE SONNAZ. Se v'ha chi più di qualunque, come già dicevano alcuni dei miei onorevoli colleghi, non ami che si appoggi tratto tratto ad esempi e modelli tolti all'estero le cose che qui trattiamo a pro del nostro paese, credo esser io; pure, essendo ora qui discorso di cose di marineria, credo più d'ogni altro valevole l'esempio dell'Inghilterra. Ora, dico, in Inghilterra adesso ancora non v'ha avanzamento a scelta negli alti gradi della marina. Di cose di marina non ne so che quello che intesi, essendo stata da ciò aliena la mia carriera, e quel che più udii di marina si fu di quella d'Inghilterra; ivi il comandante di una nave dello Stato ha potere di vita e di morte su chiunque tiene a bordo; non so se il nostro Codice di marina abbia simile disposizione, ma di certo un gran potere lo deve avere, ed anzi in certi casi credo lo abbia affatto uguale; ora, dico, sembra che, se quello che ieri aveva diritto di morte sopra un tale, se da capo ha per avanzamento a diventare subordinato di quello, ciò non può a meno di andare soggetto a gravi inconvenienti; pertanto, a vece degli articoli 24 e 25 del progetto, propongo si disponga